



Ordinanza municipale concernente l'uso delle palestre comunali da parte delle società sportive

del 31 gennaio 2007

Il Municipio di Lugano, richiamato l'art. 179 cpv. 1 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), gli art. 95 e segg. del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom) e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

ordina:

CAPITOLO I Norme generali

Art. 1 Principio

- ¹ Il Municipio mette a disposizione delle società sportive le palestre scolastiche comunali.
- ² Le società con movimenti giovanili hanno la priorità.

Art. 2 Periodi

- ¹ L'uso delle palestre scolastiche è consentito durante il periodo di apertura delle scuole.
- ² In casi particolari, sentito il preavviso del Municipio e della Direzione degli Istituti Scolastici, il Municipio può autorizzare l'occupazione anche durante i periodi delle vacanze scolastiche.

Art. 3 Orari

- ¹ Le palestre sono messe a disposizione di regola tra le ore 18:00 e le ore 22:30.
- ² In occasione di manifestazioni con pubblico le palestre ed i locali annessi devono essere liberati entro un'ora dalla conclusione delle stesse.

Art. 4 Competenza

- ¹ La competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'uso delle palestre comunali spetta al Municipio.
- ² Gli orari ed i giorni assegnati devono essere rispettati.

Art. 5 Procedura

- ¹ Le richieste di autorizzazione devono essere presentate per iscritto al Municipio entro il 15 luglio di ogni anno.
- ² Le richieste di autorizzazione per le manifestazioni a carattere amichevole devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data prevista.
- ³ Per le manifestazioni ufficiali fa stato il calendario diramato dalle varie federazioni.

Art. 6 Responsabilità

Il Municipio declina ogni responsabilità per furti o infortuni avvenuti nell'ambito delle attività che si svolgono nelle palestre.

CAPITOLO 2 Norme di utilizzo

Art. 7 Responsabile

- ¹ Gli allenamenti possono svolgersi solo alla presenza di un allenatore o di un dirigente in qualità di responsabile.
- ² In particolare il/la responsabile deve:
 - a. assicurare l'ordine, la disciplina e la cura dei locali e delle attrezzature fisse e mobili;
 - b. informare tempestivamente il Municipio e la Direzione delle Scuole in caso di mutamento del responsabile o del sostituto;
 - c. controllare, alla fine dell'attività, che tutto il materiale venga correttamente rimesso a posto e che gli spogliatoi e le docce vengano lasciati in perfetto ordine.

Art. 8 Ordine

- ¹ L'accesso delle palestre è autorizzato unicamente con scarpette di ginnastica.
- ² È vietato utilizzare le scarpe che vengono calzate all'esterno.
- ³ È richiesto il rispetto delle più elementari norme d'igiene e di pulizia all'interno degli spogliatoi e nell'uso delle docce.
- ⁴ Durante le sedute di allenamento non è ammesso il pubblico.

Art. 9 Restizioni

- ¹ Nelle palestre è vietato:
 - a. praticare attività che potrebbero causare danni ai locali e infrastrutture;
 - b. sospendersi ai tabelloni;
 - c. usare palloni già utilizzati per l'esterno;
 - d. fumare;
 - e. introdurre animali.

- ² Prima, durante e dopo la pratica delle attività i partecipanti dovranno comportarsi correttamente evitando schiamazzi, rumori fastidiosi e molestie che possono recare disturbo al vicinato.
- ³ Non è possibile concedere il proprio spazio ad altre persone o società.
- ⁴ Per quanto non è previsto dalla presente Ordinanza valgono le disposizioni dell'Istituto scolastico.

Art. 10 Materiale

- ¹ Gli attrezzi fissi e quelli mobili della palestra sono messi a disposizione degli utenti, ad esclusione del piccolo materiale.
- ² Ai responsabili delle varie società incombe l'obbligo di denunciare immediatamente al Municipio e alla Direzione delle Scuole, tramite il custode, i danni causati. Questi verranno riparati a spese del sodalizio responsabile.

Art. 11 Manifestazioni

- ¹ Durante le manifestazioni autorizzate deve essere esposto lo striscione del Dicastero Sport.
- ² Durante le manifestazioni ufficiali è autorizzata l'esposizione di cartelloni e materiale pubblicitario, riservato il rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. uso di materiale leggero, plastificato o di stoffa;
 - b. fissaggi senza l'impiego di chiodi o ganci.
- ³ Per manifestazioni della durata di due o più giorni le società organizzatrici devono, in accordo con il custode ed a loro spese, incaricare una ditta per le pulizie.

Art. 12 Sicurezza

Durante le competizioni con presenza di pubblico, le società devono organizzare, a loro spese, un adeguato servizio d'ordine.

CAPITOLO 3

Tasse

Art. 13 Esenzione

Per l'uso delle palestre da parte delle società sportive di Lugano, di regola, non viene prelevata alcuna tassa.

Art. 14 Ammontare

Per le società sportive aventi sede in altri comuni e per manifestazioni o corsi a pagamento sono previste le seguenti tasse.

Palestre piccole (Bertaccio, Besso, Cassarate piccola, Loreto, Molino Nuovo piccola, Pazzallo, Pregassona, Ruvigliana, Viganello):



CHF 20.-- per ogni ora;
CHF 600.-- per ora/annua;
CHF 300.-- al giorno (sabato/domenica e giorno festivo).

Palestre grandi (Cassarate grande, Gerra, Lambertenghi, Breganzona, Pazzallo):
CHF 35.-- per ogni ora;
CHF 1'000.-- per ora/annua;
CHF 500.-- al giorno (sabato/domenica e giorno festivo).

CAPITOLO 4 Disposizioni finali

Art. 15 Revoca

In caso di inosservanza della presente Ordinanza il Municipio si riserva di revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione, dandone successiva conoscenza alla Direzione delle Scuole.

Art. 16 Abrogazioni

La presente Ordinanza abroga le seguenti normative:

- Ordinanza municipale concernente l'uso degli spazi scolastici nel quartiere di Breganzona, del 26 aprile 2004;
- Ordinanza municipale per l'utilizzo della palestra comunale da parte di terzi nel quartiere di Pazzallo, del 26 aprile 2004;
- Ordinanza municipale per l'uso delle palestre comunali da parte di associazioni sportive nel quartiere di Pregassona, del 26 aprile 2004;
- Ordinanza municipale per la concessione e l'uso delle palestre scolastiche comunali da parte di associazioni sportive nel quartiere di Viganello, del 26 aprile 2004;

come pure tutte le successive modifiche alle stesse ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi, lic. oec. HSG

Risoluzione municipale del 31 gennaio 2007.

Publicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2007 e il 20 febbraio 2007